

Legge regionale 20 maggio 1986 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 29/04/1994

Nuove attribuzioni alle Unità sanitarie locali nel settore socio - sanitario e programmazione degli interventi e dei finanziamenti del settore stesso.

Art. 13

Per quanto disposto dalla presente legge ed a far tempo dal 1 gennaio 1986, l' articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 è così sostituito:

<< Art. 17

Al finanziamento degli interventi previsti dai programmi di cui all' articolo precedente si provvede:

- a) per le spese di gestione di carattere sanitario, con la quota del fondo sanitario assegnato a ciascuna Unità sanitaria locale;
- b) per le spese di gestione di carattere assistenziale e destinate alla deistituzionalizzazione, con fondi di cui al primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, integrati da sovvenzioni che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere;
- c) per le spese di investimento relative alle strutture alternative, con appositi stanziamenti del bilancio della Unità sanitaria locale sulla base dei contributi che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere. >>.